

Sent. [redacted]  
R.G. [redacted]  
Cron. [redacted]  
Rep. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Avellino, [redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [redacted] R.G.A.C. [redacted]

PROMOSSA

Da [redacted]  
[redacted]



(c.f. [redacted]), domiciliat<sup>a</sup> in

Avellino, [redacted]

nello studio de<sup>l</sup> avv. te

[redacted]  
[redacted]

(c.f. [redacted])

che la rappresenta e difende

-OPPONENTE-

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE (c.f.97149560589); in persona del  
legale rappresentante, Roma,


c/o PREFETTURA DI AVELLINO (c.f.80005410644), in persona del legale  
rappresentante, Corso Vittorio Emanuele, Avellino.

-OPPOSTI-

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'opposizione di

[redacted]



è fondata e va accolta. Il verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada n. [redacted]

notificato in data [redacted] è illegittimo

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, 6° co. del d.lgs. 285/1992, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendo consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

La Prefettura di Avellino, a seguito della specifica contestazione del ricorrente inerente la mancata taratura, non ha dimostrato che l'apparecchiatura, per mezzo della quale è stato rilevato l'eccesso di velocità, sia stata tarata da soggetto abilitato e che essa abbia, inoltre, avuto efficacia nel momento dell'accertamento di cui al verbale in contestazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Avellino, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione nei confronti della Prefettura di Avellino;

dichiara illegittimo ed annulla il verbale n. [redacted]

con ogni sanzione accessoria;

condanna la Prefettura di Avellino, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di

[redacted]  
degli oneri di giudizio, che liquida in € [redacted] per compenso, oltre iva, accessori di legge ed

€ [redacted] per spese, con attribuzione.

Così deciso in Avellino, il

22.06.2017.

Depositato in Cancelleria

30 OTT. 2017



Il Giudice di Pace

[redacted signature]